




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INERENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER GLI UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 comma 3 dell'accordo contrattuale per la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici, sottoscritto in data 04.04.2002, a integrazione dello stesso, nel rispetto del testo interpretativo sottoscritto in data 17.09.2002.
2. Scopi principali del regolamento sono:
 - la ripartizione verticale dei fondi di cui all'articolo 19 comma 4bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni e dell'articolo 18 comma 2 della L. 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina prevista dall'accordo del 04.04.2002;
 - la definizione più puntuale di alcune modalità e dei momenti di determinazione e liquidazione degli emolumenti, in armonia con l'organizzazione dell'ente;
 - la definizione delle implicazioni contabili.

Articolo 2 (Ripartizione verticale dei fondi)

1. La ripartizione verticale delle somme relative a lavori pubblici, prevista dall'articolo 7 dell'accordo contrattuale, è eseguita sulla base delle seguenti voci e percentuali:

Coordinamento del ciclo	12%
Progettazione e sottoscrizione dell'atto	35%
Direzione dei lavori	31%
Elaborazione piano di sicurezza	5%
Esecuzione piano di sicurezza	10%
Collaudo	6%
A disposizione dei dirigenti competenti da destinare a collaboratori diversi, a condizione che vi sia almeno una fase tra direzione lavori e progettazione, oltre al coordinamento del ciclo	1%

2. La ripartizione verticale dell'incentivo spettante per la redazione di atti di pianificazione previsti all'articolo 3 comma 3 dell'accordo stipulato in data 04.04.2002, calcolato con le modalità sancite dall'articolo 4 comma 5 del medesimo accordo, è eseguita sulla base delle seguenti voci e percentuali:

coordinatore e responsabile del procedimento	20%
Tecnico che sottoscrive l'atto	60%
Tecnici di supporto al redattore	10%
Collaboratori diversi	10%

Articolo 3

(Ripartizione orizzontale dei fondi per il coordinamento del ciclo)

1. La percentuale di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, relativa al coordinamento del ciclo e fissata nella misura del 12% è ripartita:
 - a) per il 50% quale compenso incentivante per le mansioni svolte durante la fase progettuale
 - b) per il 50% quale compenso incentivante per le mansioni svolte durante la fase esecutiva dell'opera.
2. Nell'ipotesi di interruzione della progettazione a una delle tre fasi progettuali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della L.R. 20.06.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, la quota di cui al comma 1 lett. a) è riconosciuta, per ogni fase progettuale eseguita e approvata, nelle percentuali di cui alla TABELLA 2 allegata all'accordo contrattuale del 04.04.2002, e nello specifico:
 - 20% al progetto preliminare
 - 40% al progetto definitivo
 - 40% al progetto esecutivo.
3. Nel caso in cui, a causa dell'interruzione della progettazione e del mancato appalto dell'opera, non sia individuabile l'importo dei lavori posto a base di gara, le percentuali di cui al comma 2 sono applicate sul valore a base d'asta individuato nell'ultimo progetto approvato, tenuto conto dei criteri di determinazione di cui all'articolo 4, comma 1 dell'accordo del 04.04.2002.

Articolo 4

(Modalità di costituzione e gestione contabile dei fondi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 19 comma 4bis della L.R. 20.06.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, oggetto dell'accordo contrattuale del 04.04.2002 e del presente regolamento, costituiscono costo del lavoro pubblico a cui si riferiscono.
2. Lo stanziamento complessivo di bilancio per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico deve tenere conto dei maggiori oneri di cui al comma 1.
3. L'impegno contabile delle spese derivanti dai compensi da attribuirsi al personale in applicazione del presente regolamento, è assunto a carico degli stanziamenti del bilancio comunale, su cui grava il costo dell'opera.
4. All'atto dell'appalto del progetto, il responsabile di spesa competente Al fine di ricondurre l'onere degli incentivi ai singoli lavori, agli atti di pianificazione e al costo del personale, nei centri di costo o di investimento accesi ai servizi o alle opere interessati è prevista separatamente l'incidenza del fondo con fattore produttivo apposito.

Articolo 5

(liquidazione delle somme)

1. La liquidazione dei compensi incentivanti può avvenire:
 - a) *Per la fase di progettazione:* dopo l'approvazione dell'ultima fase progettuale eseguibile, ovvero dopo la pubblicazione del bando di appalto dell'opera, sulla base del valore di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento o posto a base di gara e per le voci interessate fino a tale fase, tenuto conto delle penalità di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo contrattuale del 04.04.2002.
 - b) *Per la fase esecutiva:* dopo il collaudo dei lavori, al netto di eventuali penalità.
 - c) *Per gli atti di programmazione:* dopo l'approvazione dell'atto.
2. Qualora la progettazione si interrompa a una delle tre fasi previste dalla legge o non venga disposto l'appalto dell'opera entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo, i

compensi maturati a favore del personale, sono rideterminati e liquidati sul valore di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento.

3. La liquidazione degli incentivi, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, deve essere disposta almeno una volta all'anno entro il 30 novembre.
4. La competenza in merito al calcolo dell'ammontare del fondo e del compenso incentivante attribuibile agli aventi diritto è posto in capo al responsabile di spesa del servizio del personale.
5. Ai fini dell'economia del procedimento, compete al medesimo responsabile di cui al precedente articolo 4 l'impegno e la liquidazione dei compensi, ancorché i fondi non siano stanziati al centro di responsabilità affidato al responsabile di spesa del servizio del personale.

Articolo 6

(Riflessi sul trattamento economico accessorio)

1. Ai fini della determinazione dei limiti di cui all'articolo 198 del Testo Unico 13.12.2010 (trattamento economico accessorio), si considera l'importo effettivamente liquidato ai dipendenti, al netto degli oneri previdenziali a carico del Comune.

Articolo 7

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi in corso.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento, trova applicazione la sezione VI "Indennità specifiche nell'ambito dei cicli di realizzazione di opere pubbliche" del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto data 13.12.2010. nonché successive integrazioni e modificazioni.
3. Nelle more di definizione del nuovo testo di accordo contrattuale di ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche, in misura massima del 2% dell'importo a base di gara, si applica, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del CCRL 21.05.2008, una maggiorazione del 33% sulle somme da liquidare.
4. Copia del presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo nonché riprodurlo, senza alcuna formalità.

---=ooOoo=---

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19/08/2011 e pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 30/08/2011 al 13/09/2011.

**Il Segretario
(Consol Elvina)**

---=ooOoo=---